N. **R.G. 830/25**

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'

Sezione Lavoro

verbale d'udienza del 13 novembre 2026

tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza Teams

(ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)

O[redacted] C[redacted]

RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RESISTENTE

Davanti alla G.O.P. dott.ssa Sonia Serafini sono presenti, per la parte ricorrente, l'Avv. Filippo Antonelli, anche in sostituzione dell'Avv. Alberto Guarisio e, per il resistente INPS, l'avv. [redacted].

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a

prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.

L'Avv. [redacted] conferma l'avvenuto pagamento e insiste sulla richiesta di dichiarazione iìdi cessata materia del contendere.

L'Avv. Filippo Antonelli reitera sulla richiesta del riconoscimento del danno non patrimoniale da discriminazione; l'Avv. [redacted] si oppone.

I procuratori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

La Giudice

Dott.ssa Sonia Serafini

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Forlì, in persona della giudice Dott.ssa Sonia Serafini, ha pronunciato *ex* art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **830/25** promossa da:

O[redacted] C[redacted] ([redacted]), nata in Ghana l[redacted], residente a [redacted] ([redacted]), [redacted], in via [redacted] n. [redacted], rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Guariso GRSLRT54S15F205S e Filippo Antonelli NTNFPP89M21C573D, elettivamente domiciliata agli indirizzi telematici dei difensori: alberto.guarisio@milano.pecavvocati.it e filippo.antonelli@ordineavvocatiforlicesena.eu

RICORRENTE

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587 – P. Iva 2121151001), in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti [redacted] ([redacted]

[redacted]) e [redacted], ed elettivamente domiciliato in Forlì, viale della Libertà n. 48 presso l'Ufficio Legale della Sede Prov.le dell'Istituto medesimo

RESISTENTE

In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a

1.

O[redacted] O[redacted], specificandone le ragioni in ricorso, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 200/2025 (RG 678/2025) emesso dal Tribunale di Forlì in data 7.11.2025 e notificato in data 14.11.2025, su istanza di INPS per il recupero di somme erogate a titolo di Assegno Unico, asseritamente non dovute.

Così concludeva: *"a) revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto e in accoglimento delle domande cui al presente ricorso: b) accertare e dichiarare che quanto percepito dalla opponente a titolo di AUU dal 1.8.2023 al 31.1.2025 è stato legittimamente percepito e che nulla è dovuto in restituzione all'INPS; c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire l'AUU in relazione al figlio minore O[redacted] O[redacted] anche nel periodo di titolarità del permesso di soggiorno di cui all'art. 22, comma 11, TU Immigrazione e, pertanto, anche nel periodo successivo all'1.2.2025; d) condannare INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla*

ricorrente, le seguenti somme:- € 2.211,00 a titolo di AUU per il periodo febbraio-dicembre 2025, (o in denegato subordine a titolo di danno patrimoniale conseguente alla intervenuta discriminazione); - € 2.000,00 o la diversa somma che il Giudice riterrà di liquidare anche ex art. 1226 c.c., a titolo di danno non patrimoniale conseguente alla intervenuta discriminazione come argomentato in parte motiva. e) condannare INPS al pagamento di spese e diritti del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari."

2.

Si costituiva INPS, contestando come in atti gli assunti attorei e così concludeva: *"1.- Nel merito, rigettare il ricorso avversario ed ogni domanda ivi articolata siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 200/2025 reso dal tribunale di Forlì in data 7/11/2025, per le causali ivi specificate, dichiarando la stessa parte ricorrente tenuta a restituire all'INPS l'importo di € 3.538,20 relativo alla prestazione di assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto-legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, non spettante per sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di legge, per il periodo dal 01/08/2023 al 31/01/2025, oltre interessi come per legge ovvero quelle somme, maggiori o minori, che risulteranno giuste e/o eque all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale di avvocato."*.

3.

All'udienza del 18.03.26, la ricorrente contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da parte resistente nella comparsa di risposta, rilevando che la stessa si era costituita oltre un

mese dopo la pubblicazione del messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 che riconosce il diritto della ricorrente.

INPS chiedeva termine al fine di valutare l'eventuale autotutela, termine che il giudice concedeva, ancorchè con l'opposizione della ricorrente, fissando l'udienza del giorno 08 maggio 2026.

4.

Nelle more INPS depositava note, nelle quali rilevava che l'Istituto aveva agito in autotutela, corrispondendo i pagamenti dal mese di febbraio al mese di aprile 2025 e comunicando che la procedura centralizzata stava predisponendo i pagamenti relativi alle mensilità di maggio, giugno, luglio ed agosto 2025, per poi continuare con i restanti in quanto trattasi di erogazioni che devono essere rielaborate a livello centrale e non periferico. Confermava altresì che l'indebito era stato estinto e che i pagamenti correnti erano regolari. Chiedeva, pertanto, darsi atto di quanto sopra e dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere a spese di giudizio integralmente compensate, atteso il comportamento amministrativo e giudiziale del convenuto Istituto.

5.

All'udienza del giorno 08 maggio 2026, INPS insisteva sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in virtù del provvedimento emesso da INPS in autotutela, chiedendo la compensazione delle spese. La difesa della ricorrente, riferendosi alle note depositate, rilevava che non poteva esserci cessazione della materia, se non in riferimento alle domande sub a) e b), ma non certamente per quelle sub c) e d), permanendo la questione relativa al mancato pagamento delle somme dovute da febbraio a dicembre 2025, oltre alla

questione delle spese di lite. INPS chiedeva un rinvio al fine di procedere ad una verifica con l'Istituto e la difesa della ricorrente non si opponeva.

6.

Le parti depositavano note, alle quali si rinvia.

7.

All'udienza del 19 giugno 2026, INPS, riportandosi alle note e ai documenti depositati, insisteva sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La difesa della ricorrente aderiva alla istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per quanto concerneva le domande sub A, B, C e D primo punto, con condanna di INPS alle spese di lite; in merito al secondo punto della domanda D, chiedeva la condanna di INPS al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla intervenuta discriminazione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alla condanna di INPS alle spese di lite. INPS si opponeva alla domanda di risarcimento del danno e riservava repliche. Il giudice rinviava per repliche all'udienza del 13 novembre 2026, al verbale della quale si rinvia.

8.

Deve pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande relative all'insussistenza dell'indebito, al riconoscimento del diritto alla prestazione e al pagamento delle mensilità arretrate, essendo stato integralmente conseguito il risultato sostanziale perseguito con il ricorso.

Circa la natura discriminatoria della condotta dell'Istituto, si svolgono le seguenti considerazion.

È pacifico che l'INPS abbia sospeso l'erogazione dell'Assegno unico universale, richiesto la restituzione di euro 3.538,20 e promosso l'azione monitoria sul presupposto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione non costituisse titolo idoneo per l'accesso alla prestazione.

Il permesso previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, tuttavia, consente allo straniero temporaneamente privo di occupazione di permanere regolarmente nel territorio dello Stato e di svolgere una nuova attività lavorativa. Esso deve quindi essere ricondotto, ai fini dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 230 del 2021, alla nozione di permesso unico lavoro, in conformità all'art. 12 della direttiva 2011/98/UE.

L'esclusione dalla prestazione fondata su tale titolo di soggiorno determina un trattamento meno favorevole direttamente connesso alla nazionalità, riguardando un requisito richiesto esclusivamente ai cittadini stranieri e non ai cittadini italiani che si trovino nelle medesime condizioni familiari ed economiche. In tal senso si è pronunciata la Corte d'Appello di Trento, qualificando come discriminatoria l'esclusione dall'Assegno unico universale dei cittadini di Paesi terzi titolari di permesso per attesa occupazione.

Non assume rilievo l'assenza di uno specifico intento discriminatorio dell'Istituto, poiché la discriminazione deve essere valutata in base agli effetti oggettivamente prodotti dalla condotta. Né l'applicazione di disposizioni amministrative interne può escluderne il carattere discriminatorio quando esse introducano una limitazione incompatibile con la normativa primaria nazionale ed eurounitaria.

La sospensione della prestazione, la richiesta restitutoria e l'iniziativa monitoria costituiscono elementi idonei a fondare la

presunzione di discriminazione ai sensi dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011. INPS non ha dimostrato l'insussistenza della discriminazione, essendosi limitato a richiamare la propria interpretazione amministrativa della disciplina applicabile.

L'autotutela sopravvenuta ha rimosso gli effetti patrimoniali della condotta, ma non fa venir meno l'interesse all'accertamento della sua natura discriminatoria. Essa rende soltanto superflua l'adozione di ulteriori provvedimenti di cessazione o rimozione degli effetti.

Deve pertanto essere riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS nei confronti della ricorrente.

Accertata l'illiceità della condotta, va accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da parte ricorrente.

Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità [1] la condotta discriminatoria costituisce un illecito plurioffensivo che lede in modo diretto e immediato diritti inviolabili della persona tutelati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Pertanto, una volta accertata la discriminazione, il risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla prova rigorosa di un ulteriore e specifico pregiudizio, potendo il giudice procedere alla sua liquidazione facendo ricorso alle presunzioni semplici desumibili dalla natura, dalla gravità e dalla durata della condotta illecita, oltre che dal contesto in cui essa si è manifestata.

[1] Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 3488/2025; Cass., Sez. Un., n. 20819/2021

Si ritiene che il danno non patrimoniale debba essere liquidato in via equitativa e, tenuto conto della gravità oggettiva della condotta, della natura del bene leso, della durata della situazione discriminatoria, si stima equo liquidare in favore della ricorrente la somma complessiva di € 500,00.

9.

Le spese seguono la soccombenza dell'INPS.

L'Istituto ha infatti rinunciato in autotutela alla pretesa restitutoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo e ha riconosciuto sia il diritto della ricorrente alla prestazione sia le mensilità precedentemente non corrisposte. È stata inoltre accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, accessoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- **revoca** il decreto ingiuntivo n. n. 200/2025 (RG 678/2025) emesso dal Tribunale di Forlì in data 7.11.2025 e notificato in data 14.11.2025:
- **dichiara** cessata la materia del contendere sulle domande del ricorrente contrassegnate dalle lettere; a), b), c) e d) primo punto, per effetto delle determinazioni assunte dall'INPS in autotutela;
- **accertato e dichiarato** il carattere discriminatorio della condotta tenuta INPS, **accoglie** la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale - d) secondo punto - e, per l'effetto, **condanna** l'Istituto al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 500,00, determinata in via equitativa;

- **condanna** l'INPS alla rifusione integrale, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 1.170,00 per compensi professionali oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con liquidazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, 13 novembre 2026

La Giudice

Dott.ssa Sonia Serafini